

ITALIAPREVIDENZA SISPI - S.p.a.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA

ESERCIZIO 2021

**PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI
AZIENDALE**

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA

ESERCIZIO 2021

PREMESSA

La relazione previsionale e programmatica della Società, predisposta in applicazione dell'art. 4, punto 2 dello Statuto, tiene conto dello scenario di riferimento in cui si collocano variabili, interne ed esterne, destinate ad avere impatto sulle strategie della Società stessa.

Per quanto riguarda le innovazioni legislative intervenute nel 2019 e che comportano importanti riflessi sulla struttura organizzativa della Società e sulle prospettive di sviluppo, la programmazione per il 2021 non ne tiene conto in attesa che intervengano le determinazioni del Socio unico in ordine all'adeguamento dell'oggetto sociale ed al rinnovo degli organi di amministrazione.

La trasformazione di Italia Previdenza in Inps Servizi Spa prevista dall'articolo 5bis del DL 191/2019

Come noto, l'articolo 5bis del decreto legge 3 settembre 2019, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 ha disposto la trasformazione della società affinché possa essere destinataria dell'affidamento del Servizio di Contact center multicanale verso l'utenza dell'Inps. Affidamento che avverrà alla scadenza del contratto di fornitura del servizio in corso di esecuzione e che, al momento, vede coinvolta una società esterna all'Istituto. La nuova società, interamente partecipata da Inps al pari di Sispi, assumerà la denominazione di Inps Servizi Spa ed opererà secondo la disciplina delle società *in house providing* per acquisire e gestire il servizio del *Contact Center* Multicanale per il quale selezionerà il personale anche valorizzando le esperienze simili maturate nell'ambito dell'erogazione di servizi di *contact center* di analoga complessità. La trasformazione avverrà mediante l'ampliamento dell'attuale oggetto sociale ed il rinnovo degli organi che verranno disposti con determinazione del Presidente dell'Inps. L'organo amministrativo, in particolare, consisterà in un consiglio di amministrazione composto da tre membri di cui uno con funzioni di presidente. La Società può avvalersi del patrocinio legale dell'avvocatura dell'Inps.

Questa importante novità avrà un impatto rilevante sulla mission e la struttura della Società che, comunque, continua a svolgere le attività che costituiscono l'attuale oggetto sociale. In attesa dell'adozione delle determinazioni del Presidente dell'Inps che modificheranno l'oggetto sociale e la governance della Società, gli organi in carica adottano gli atti di ordinaria amministrazione aventi carattere indifferibile ed urgente e richiedono l'autorizzazione dell'Inps per quelli di straordinaria amministrazione.

Per le ragioni prima esposte, la programmazione ed il budget sono stati predisposti per il 2021 tenendo conto dell'attuale oggetto sociale di Italia Previdenza Sispi. Una volta che saranno intervenute le previste trasformazioni, programmazione, piani di sviluppo e budget potranno essere elaborati dalla nuova governance con riferimento ad Inps Servizi Spa.

Sviluppo della sanità integrativa, del welfare contrattuale e della bilateralità: opportunità di collaborazione da parte dell'INPS e di crescita per la Società

Il ruolo e le dimensioni della sanità integrativa e dei servizi di welfare, forniti da enti della bilateralità, sono cresciuti nel tempo in modo significativo grazie all'azione della contrattazione collettiva nazionale e della legislazione di sostegno.

Questo settore, in cui la Società già opera, presenta ulteriori possibilità di sviluppo del fatturato strettamente condizionate dalla permanenza dell'attuale sistema di acquisizione dei dati retributivi e contributivi mediante Uniemens ed F24 e dalla disponibilità e dalla possibilità di utilizzo delle informazioni presenti nelle banche dati dell'Inps.

Al fine di contrastare e prevenire frodi mediante l'utilizzo di crediti contributivi o erariali inesistenti, l'Inps ha chiesto agli enti bilaterali di sospendere e di segnalare all'istituto stesso, per le verifiche del caso, i rimborsi di contribuzione versata facendo valere compensazioni mediante l'utilizzo del modello F24. Allo stesso fine, l'Istituto ha messo a punto una procedura che, fermo restando l'utilizzo del modello F24 abbinato all'Uniemens per i versamenti, prevede il blocco delle compensazioni per il pagamento della contribuzione agli enti bilaterali previa verifica mediante il sistema DM 10 dei flussi finanziari verso gli enti bilaterali.

Questa nuova modalità di veicolazione e controllo dei flussi dichiarativi costituirà uno degli elementi caratterizzanti la nuova convenzione quadro tra l'Inps e gli enti bilaterali in corso di elaborazione.

Alcuni enti bilaterali hanno manifestato disponibilità ed interesse all'introduzione di queste forme di controllo, nel contempo hanno ribadito la necessità di disporre dei seguenti dati per poter svolgere con correttezza e puntualità i propri compiti istituzionali quali:

- riferimenti anagrafici ed identificativi corretti e completi dei lavoratori, delle aziende e dei consulenti del lavoro;
- il riferimento ai periodi di percezione delle prestazioni erogate durante i periodi di malattia ovvero delle prestazioni a sostegno del reddito quali Cassa integrazione guadagni e assegni dei fondi di solidarietà;
- informazioni in forma analitica e dettagliata sui soggetti tenuti a contribuire per consentire di verificarne il grado di regolarità contributiva.

L'Istituto ha deciso di ricorrere al Garante della Privacy per verificare la possibilità di mettere a disposizione degli enti i dati sopra indicati.

Nelle riunioni di lavoro dedicate al rinnovo della convenzione, Sispi ha ribadito quanto già comunicato anche in via ufficiale sull'importanza della fornitura di questi stessi dati da parte dell'Inps, come peraltro previsto non solo dalle convenzioni oggi vigenti ma anche dall'accordo di servizio Inps – Sispi e, in proposito, ha auspicato un'azione convinta di sostegno e supporto alle esigenze degli enti bilaterali. I dati anagrafici retributivi e contributivi, con gli elementi aggiuntivi sopra ricordati costituiscono una componente fondamentale del servizio di raccolta delle informazioni contenute nei modelli F24 ed Uniemens funzionali alla riscossione dei contributi. Senza questi dati, il servizio diverrebbe di scarsa utilità determinando l'interruzione della corretta acquisizione dei flussi di finanziamento compromettendo, così, la regolare erogazione dei servizi da parte degli enti e quindi la garanzia del diritto alle prestazioni per i lavoratori ad essi iscritti. La fine di questo servizio non resterebbe senza conseguenze per l'Inps che, oltre a perdere una importante fonte di ricavo, si sottrarrebbe ad una collaborazione con le parti sociali che hanno la

rappresentanza dei principali utenti e destinatari delle prestazioni dell'Istituto: lavoratori e datori di lavoro. Conseguenze ci sarebbero, e gravi, anche per Italia previdenza che perderebbe quasi il 45% del proprio fatturato vedendo fortemente compromessa la continuità aziendale e la possibilità di sopravvivenza. È importante, pertanto, che l'Istituto, per il ruolo che riveste e per l'alto valore sociale delle attività e delle prestazioni degli enti bilaterali che hanno finora hanno potuto contare sulla partnership dell'Inps, non lasci nulla di intentato per la conferma e l'ampliamento del servizio in argomento senza il quale gli enti dovrebbero predisporre un sistema alternativo a quello attuale per la raccolta dei dati.

Ulteriori commesse affidate dal socio unico INPS

Come già avvenuto per il Progetto EU -China, l'Inps può affidare commesse collegate ad attività istituzionali che il socio ritenga opportuno, per ragioni organizzative e di economicità, far gestire per suo conto alla Società. A questo proposito ha manifestato l'intenzione di affidare alla Società le attività di acquisizione, analisi, protocollazione, scansione e smistamento di formulari cartacei contenenti i dati di dipendenti, aziende, prestazioni e contributi sociali relativi a quei lavoratori che svolgono attività lavorativa in paesi diversi da quello di appartenenza, facenti parte dell'Ue ovvero legati all'Italia di convenzioni di sicurezza sociale.

OBIETTIVI STRATEGICI PER IL 2020

1 – MISURE ATTUATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 175 DEL 19 AGOSTO 2016 (TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE), COME INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 100 DEL 23 GIUGNO 2017 E DI ALTRE NOVITA' NORMATIVE

Si riportano, per ciascuna tipologia di previsione che pone obblighi a carico delle società in controllo pubblico e specificamente per le società *in house*, gli obiettivi da raggiungere.

1 a – Adeguamento degli schemi contrattuali per la regolazione degli affidamenti di attività e commesse alla Società

Per essere conformi al nuovo quadro di regole, l'Inps e Sispi devono sottoporre a verifica, per eventuali modifiche, gli attuali contratti che regolano la fornitura dei servizi agli enti bilaterali. Le convenzioni, in coerenza con la qualificazione *in house* della Società, devono prevedere un meccanismo in base al quale le commesse per Sispi derivino da affidamenti di Inps in modo da salvaguardare il limite minimo dell'80% del fatturato proveniente da affidamenti diretti da parte del socio. Dopo aver rivisto, secondo questo schema, l'accordo di cooperazione e servizio per la liquidazione delle indennità di buonuscita per i lavoratori postali in servizio al 27 febbraio 1998 che lega la Gestione commissariale buonuscita Poste all'Inps che ha affidato l'attività a Sispi, occorre adeguare anche gli accordi tra Inps ed enti bilaterali. È in corso di revisione la convenzione quadro tra l'Istituto e gli enti bilaterali e Sispi proseguirà la collaborazione per la formulazione dei nuovi schemi contrattuali.

1 b – Contenimento delle spese di funzionamento sulla base di obiettivi deliberati con cadenza annuale o pluriennale dal socio

L'art. 19, commi 5 e 7, del decreto legislativo n. 175/2016 prevede che le società in controllo pubblico garantiscano il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, ove deliberati dal socio, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese le spese per il personale.

La Società si attiverà per garantire la concreta attuazione delle direttive che il socio Inps emanerà su tali materie.

Nell'ambito dell'applicazione della disciplina in materia di codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50 del 2016, che sta comportando una sostituzione dei fornitori di beni e servizi alla scadenza dei contratti vigenti, si persegue una razionalizzazione e riduzione dei costi di approvvigionamento, compatibilmente con i vincoli connessi alla permanenza in una sede istituzionale Inps.

1 c – Obiettivi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza

In linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge 190/2012, si indicano i seguenti obiettivi per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza di cui tener conto nel piano triennale in materia.

- a) In fase di definizione o rivisitazione dei processi e delle procedure di lavoro, conseguenti all'attuazione del nuovo modello organizzativo della società, adottato a dicembre 2018, ne va verificata l'adeguatezza e l'efficacia in ordine alla prevenzione di fenomeni ed episodi corruttivi anche mediante:
- la riduzione, quando possibile, della discrezionalità delle scelte;
 - l'informatizzazione e la tracciatura, quando possibili, delle operazioni;
 - la previsione di controlli sulle attività e le operazioni esposte al rischio.

I processi e le procedure da verificare nell'anno sono:

- Liquidazione e riliquidazione buonuscita poste
 - Accertamenti e recuperi
 - Acquisizione di beni e servizi
 - Pagamento fornitori
 - Pagamento stipendi
- b) Attività formativa e di aggiornamento per il personale sui contenuti del piano annuale, con particolare riferimento alle unità che saranno acquisite per l'esecuzione della nuova commessa in corso di affidamento da parte del socio.
- c) Tempestività e completezza nella pubblicazione nella sezione del sito "Società trasparente" della documentazione prevista dalla legge e dal codice etico, tenuto conto che l'art. 22 del decreto legislativo n. 175/2016 pone l'obbligo per le società in controllo pubblico di assicurare il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo n. 33/2013 e s.m. e i.

2 – MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI PERFORMANCE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI CON I QUALI LA SOCIETA' INTRATTIENE RAPPORTI DI SERVIZIO – ADEGUAMENTO ALLE INNOVAZIONI LEGISLATIVE

Si rende necessario mantenere e possibilmente migliorare i livelli di performance finora assicurati nei confronti dei soggetti con i quali sono in corso rapporti di servizio.

2 a - Liquidazione e messa in pagamento delle indennità di buonuscita assicurando gli standard degli anni precedenti in presenza delle rilevanti novità normative intervenute dal 2019

Tale attività, che concorre alla formazione della maggior quota del fatturato complessivo della Società, comporta l'erogazione di servizi che devono tener conto dell'evoluzione normativa. Il DL 4/2019 in materia di reddito di cittadinanza e di accesso alla pensione anticipata con almeno 62 anni di età e 38 di contributi (la cosiddetta pensione con quota 100) ha previsto diversi termini di pagamento del trattamento di fine servizio per chi accede alla pensione anticipata con quota 100 nonché la possibilità di ottenere prestiti a seguito di cessione della prestazione e una riduzione della tassazione della prestazione stessa. Si tratta di novità che hanno un impatto significativo sui processi di lavoro, sugli applicativi gestionali e sul numero delle lavorazioni da effettuare, cresciuto sensibilmente rispetto al passato.

Dopo l'adeguamento dei processi lavorativi e delle procedure applicative, avvenuto lo scorso anno, occorre assicurare la predisposizione di progetti di liquidazione o di attestazione del diritto e dell'importo della prestazione nonché di prese d'atto dei contratti di cessione proposti ai fini dell'anticipo del Tfs, in numero non inferiore a quelli definiti nel 2020 che è stato di gran lunga superiore a quello degli anni precedenti.

2b– Servizi per gli Enti bilaterali secondo gli attuali standard

Il numero degli Enti che intrattengono rapporti con Sispi, in forza della Convenzione attualmente vigente tra l'Inps, Sispi e gli enti stessi, è superiore a 100 e per essi occorre assicurare l'attuale standard di servizio.

Si è già detto della convenzione in corso di rinnovo tra gli enti bilaterali e l'Inps per la raccolta dei dati relativi alle contribuzioni versate mediante F24 e dichiarate mediante Uniemens e dell'importanza che il servizio oggetto della convenzione stessa, basato anche sulla fornitura dei dati di dettaglio per l'attribuzione dei contributi, non solo non venga meno ma si arricchisca di quelle informazioni necessarie agli enti per la corretta erogazione delle prestazioni. Nel presupposto della permanenza della convenzione e dell'arricchimento del suo oggetto, Sispi assicurerà la prosecuzione dei servizi secondo gli attuali standard e proporrà a due degli enti, attualmente in convenzione, i seguenti servizi:

- cloud;
- arricchimento e pulizia del dato.

2c– Organizzazione ed avvio delle attività collegate alla nuova commessa affidata dal socio

La Società assicurerà l'organizzazione e l'avvio delle attività collegate all'esecuzione della nuova commessa che il socio ha annunciato di voler affidare e che riguarderà la gestione dei formulari cartacei e degli altri documenti scambiati tra l'INPS e le altre istituzioni di sicurezza sociale dell'Unione Europea, Svizzera, SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) e degli Stati extracomunitari convenzionati con l'Italia che non usano il sistema di scambio telematico EESSI

3 – ACQUISIZIONE NUOVE COMMESSE

L'Inps può affidare commesse collegate ad attività istituzionali che il socio ritenga opportuno, per ragioni organizzative e di economicità, far gestire alla Società. Si tratta, ad esempio, di attività connesse a:

- sistemazione di posizioni assicurative e contributive;
- istruttoria e eventuale definizione di pratiche di trattamenti di fine servizio e fine rapporto dei dipendenti pubblici;
- istruttoria ed eventuale definizione di pratiche di trattamenti di fine servizio e fine rapporto dei dipendenti dell'Istituto;
- istruttoria ed eventuale definizione di pratiche relative ad altre prestazioni o lavorazioni;
- controlli e verifiche sulla sussistenza di requisiti e condizioni alle quali è subordinata la permanenza del diritto a prestazioni erogate dall'Istituto.

Sispi seguirà a rappresentare interesse e disponibilità per l'affidamento, da parte dell'Istituto, di queste nuove attività.

4 - ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Nel corso del 2020 è stata analizzata la metà dei processi lavorativi e ne sono stati formalizzati 16 insieme con i manuali operativi. Si punta ad analizzarne e definirne altri 6 nel corso del 2021.

Inoltre occorrerà procedere all'integrazione dell'organico del personale sia con le risorse da acquisire (provenienti dall'ex Igei) in relazione alle nuove commesse del Socio sia con nuove professionalità da inserire perché necessarie per assicurare le attuali commesse.

Tra il 2018 ed il 2019, infatti, hanno lasciato la società 5 risorse: 4 appartenenti all'ufficio Soluzioni It e 1 del settore Programmazione, amministrazione e contabilità. Queste fuoriuscite hanno determinato una carenza che va colmata quanto prima, pena l'impossibilità di far fronte alle attuali commesse con adeguati livelli di servizio.

Infine si dovrà procedere con l'attivazione di processi di qualificazione ed aggiornamento professionale:

- per colmare i gap formativi rilevati in sede di valutazione delle competenze, effettuata durante l'assessment;
- per acquisire nuove competenze in relazione alle nuove commesse;
- mirati per le nuove risorse da acquisire.

Gli obiettivi strategici sopra illustrati sono riportati in una delle due schede allegate e sono integrati da specifici obiettivi gestionali e operativi, riportati nell'altra scheda allegata, che la Società porterà a realizzazione nei tempi ivi indicati.

PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE

PREMESSA

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”.

Ai sensi del successivo art. 14:

“Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]”.

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale che rimarrà in vigore sino a diversa successiva disposizione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

1. DEFINIZIONI

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa e nella relazione sul governo societario le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *“si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante *“Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”*, il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la *“crisi”* come *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”*.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”*;
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

La Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi di indici finanziari;
- analisi prospettica in relazione agli esiti del rinnovo della convenzione quadro tra Inps ed enti bilaterali che prevede l'affidamento alla Società dei servizi oggetto della convenzione.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico pluriennale (l'esercizio corrente e i tre precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio adottati con determinazione n. 18 del 19 dicembre 2018 e di seguito indicati.

a. Indici di struttura:

- peso delle immobilizzazioni
- peso del capitale circolante

b. Indici economici

- Reddito operativo – EBIT
- ROI
- ROE
- ROS

c. Indici finanziari:

- Capitale circolante netto
- Margine di tesoreria
- Posizione finanziaria netta
- Flusso di cassa

Altra situazione oggetto di valutazione

Una situazione oggetto di valutazione per l'impatto che potrebbe avere sulla continuità aziendale è costituita dal mancato rinnovo della convenzione tra Inps ed enti bilaterali, ovvero del rinnovo a condizioni diverse e significativamente limitative rispetto a quelle attuali, per la fornitura dei servizi di raccolta ed elaborazione dei flussi informativi relativi ai versamenti contributivi dei datori di lavoro agli enti stessi, mediante F24, nonché alle collegate dichiarazioni effettuate mediante Uniemens. Questi servizi sono affidati dall'Inps alla Società. La convenzione è in fase di revisione e l'Istituto, prima di procedere al suo rinnovo, ha inteso chiedere al Garante della Privacy di

pronunciarsi circa l'opportunità che agli enti bilaterali continuino ad essere forniti i dati anagrafici e retributivi dei lavoratori e delle imprese datrici di lavoro che consentono la corretta riscossione dei contributi, la loro attribuzione ai singoli iscritti e quindi l'aggiornamento dell'adesione e della posizione contributiva. Se l'Istituto dovesse decidere di interrompere la fornitura di queste informazioni, il servizio perderebbe di utilità e sarebbero elevate le probabilità di rinuncia al servizio stesso da parte degli enti bilaterali che predisporrebbero infrastrutture e strumenti alternativi di raccolta dei predetti dati. Poiché la remunerazione dei servizi in parola, sia quelli affidati da Inps a Sispi sia quelli aggiuntivi forniti dalla Società, costituisce il 45% dei ricavi complessivi, il mancato rinnovo della convenzione ovvero il rinnovo a condizioni limitative e di scarso interesse per gli enti avrebbe effetti rapidi e rilevanti tali da incidere in modo significativo sugli equilibri economico finanziari e quindi con una ricaduta sulla continuità aziendale. Per questo, le scelte dell'Inps in materia e gli sviluppi relativi al rinnovo della convenzione saranno attentamente monitorati.

3. MONITORAGGIO PERIODICO

L'organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza semestrale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.